



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ART'E PAZZI E FIGHI APS"

In Catania (CT), Corso Italia n°59/D, si sono riuniti il 27/11/2023 per costituire un'associazione di promozione sociale le seguenti persone:

- Fragalà Santo nato a Catania (CT) il 01/03/1988, residente a Trecastagni (CT) in via Ronzini n°78, C.F. FRGSNT88C01C351S;
- Mancuso Laura nata a Catania (CT) il 01/05/1965, residente a Pedara (CT) in via Delle Ginestre n°32/B, C.F. MNCLRA65E41C351Y;
- Di Chiara Federica nata a Catania (CT) il 11/10/1987, residente a Mascalucia (CT) in via Etnea n°8, C.F. DCHFRC87R51C351Q;
- Lo Trovato Giovanni nato a Caltanissetta (CL) il 31/10/1964, residente a Acireale (CT) in Corso Italia n°44, C.F. LTRGNN64R31B429D;
- Milazzo Salvatore nato a Catania (CT) il 03/09/1974, residente a Acì Castello (CT) in via Firenze n°109, C.F. MLZSVT74P03C351O;
- Palmeri Alessandro nato a Catania (CT) il 06/05/1965, residente a Catania (CT) in via Gorizia n°36, C.F. PLMLSN65E06C351W;
- Bersani Sarah nato a Vicenza (VI) il 03/07/1970, residente a San Gregorio di Catania (CT) in via Umberto Nobile-Generale n°10, C.F. BRSSRH70L43L840Z;
- Scaduto Simone nato a Mussomeli (CL) il 31/01/1993, residente a Mussomeli (CL) in via G. A. De Cosmi n° 6/A, C.F. SCDSMN93A31F830W;
- Di Fede Agata nata a Catania (CT) il 31/01/1965, residente a Catania (CT) in viale XX Settembre n°51, C.F. DFDGTA65A71C351D;
- Sealisi Virginia nata a Catania (CT) il 17/08/1968, residente a San Giovanni La Punta (CT) in via Nazario Sauro n° 41, C.F. SCLVGN68M57C351O;
- Frosina Giuseppe nato a Catania (CT) il 27/09/1958, residente a Catania (CT) in via Orsa Minore n°33 B, C.F. FRSGPP58P27C351T;
- Massimino Santa Daniela nata a Catania (CT) il 31/05/1958, residente a Catania (CT) Corso Sicilia n° 10, C.F. MSSSTD58E71C351E;
- Barrica Verdiana nata a Catania (CT) il 12/06/1997, residente a Catania (CT) via Passo Gravina n°83, C.F. BRRVDN97H52C351F;
- Barone Adriana Rosaria nata a Catania (CT) il 23/08/1977, residente a Linguaglossa (CT) Vico Oslavia n°8, C.F. BRNDNR77M63C351Q;
- Carammia Viviana nata a Catania (CT) il 30/08/1974, residente a Catania (CT) in via Giovanni Segantini n°6, C.F. CRMVVN74M70C351P;
- Scionti Aurora nata a Catania (CT) il 26/11/1980, residente a Paternò (CT) C.da Mellicuccio SNC, C.F. SCNRRA80S66C351V;
- Midolo Carmelo nato a Catania (CT) il 13/11/1961, residente a Catania (CT) via Etnea n° 736 Se. B, C.F. MDLCML61S13C351C;
- Di Paola Francesca Maria Emanuela Alessandra nata a Catania (CT) il 22/04/1968, residente a Tremestieri Etneo (CT) via Monte Lauro n°4, C.F. DPLFNC68D62C351E;
- Ferrante Letizia nata a Catania (CT) il 14/07/1967, residente a Catania in via Ricci Matteo n°15, C.F. FRLTZ67L54C351M;

- Romano Alberto nato a Catania (CT) il 10/12/1966, residente a Catania in via Ricci Matteo n°15, C.F. RMNLR66T10C351Z,
- Scifo Antonino, nato a Catania (CT) il 26/02/1973, residente a Catania (T) in via Grotte Bianche n° 136, C.F. SCFNN73B26C351U
- Palmeri Francesco nato a Catania (CT) il 20/02/1963, residente a Pedara (CT) in via Stesicoro n° 18, C.F. PLMFNC63B20C351Q

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Fragalà Santo la quale a sua volta nomina Segretario la Sig.ra Di Chiara Federica.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione di promozione sociale e legge la proposta di Statuto evidenziando che il sodalizio può assumere la qualifica di associazione di promozione sociale in quanto persegue senza scopo di lucro finalità dilettantistiche/ civiche/solidaristiche/di utilità sociale, attraverso "attività di interesse generale" quali:

1. l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
2. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
3. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
4. attività di organizzazione eventi culturali e artistici.

Il numero dei soci fondatori risulta inoltre di n°23 persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo dei soci dell'associazione di promozione sociale e lo statuto stesso risulta implementare i requisiti previsti:

- 1) dall'art. 90 della Legge 289/2002 ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica;
- 2) dal D.Lgs. 117/2017, o Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione di promozione sociale;
- 3) dall'articolo 4, settimo comma, del DPR 633/1972 come requisiti per accedere alle agevolazioni in materia di IVA e, fino all'entrata in vigore della disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 117/2017, per accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette.

Il Presidente dell'Assemblea spiega che verosimilmente l'associazione non necessiterà di organo di controllo e di revisore legale previsti dal D.Lgs. 117/2017 per le grandi realtà: laddove il sodalizio dovesse crescere si valuterà una riformulazione dello statuto per disciplinare anche quelle figure.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ART'E' PAZZI E FIGHI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "ASD ART'E' PAZZI E FIGHI APS". L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro pertanto la denominazione dell'associazione all'anagrafe tributaria verrà integrata con tale qualifica solo successivamente a tale momento e solo successivamente a tale momento potrà essere utilizzata in ogni comunicazione.

Lo statuto, messo ai voti, viene approvato all'unanimità nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante, sotto la lettera A.

Il Presidente propone inoltre di indicare in Corso Italia n° 59/D la sede legale dell'associazione, specificando in statuto esclusivamente l'indicazione del Comune in modo tale da non dover procedere a modifica statutaria qualora si rendesse necessario modificare sede nello stesso Comune. In questi casi pertanto la modifica della sede potrà essere adottata dall'Assemblea ordinaria e sarà cura del Presidente procedere alla tempestiva comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate e al Registro Unico del Terzo settore.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si passa quindi alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo: l'Assemblea dei soci fondatori nomina i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio che firmano per accettazione:

Nome e Cognome

Presidente **FRAGALA' SANTO**

Vicepresidente **MANCUSO LAURA**

Consigliere **DI CHIARA FEDERICA**

Infine, i presenti incaricano il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche necessarie ai fini dell'apertura del c/c bancario, ai fini della costituzione del sodalizio e alla sua iscrizione nel Registro CONI e nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ovvero nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, appena istituito, sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

I SOCI FONDATORI

FRAGALA' SANTO

MANCUSO LAURA

DI CHIARA FEDERICA

LO TROVATO GIOVANNI

Carica Firma Per Accettazione

MILAZZO SALVATORE

PALMERI ALESSANDRO

BERSANI SARAH

SCADUTO SIMONE

DI FEDE AGATA

SCALISI VIRGINIA

~~PALMERI ALESSANDRO~~

FROSINA GIUSEPPE

MASSIMINO SANTA DANIELA

BARRICA VERDIANA

BARONE ADRIANA ROSARIA

SCIONTI AURORA

MIDOLO CARMELO

DI PAOLA FRANCESCA MARIA EMANUELA ALESSANDRA

FERRANTE LETIZIA

ROMANO ALBERTO

SCIFO ANTONINO

PALMERI FRANCESCO

CARAMMA VIVIANA

Amato PUGO

Simone SCADUTO

REGISTRATO a Sinecura - 4 DIC. 2023

al N. 1025 Serie 3^a Atti privati

Esatto € 200,00 (duecento / 00)

comprendente dei diritti catastali e dei tributi speciali

ADDETTO AL SERVIZIO

Com. Giuseppe
Pretore in delega del Tribunale Provinciale di Palermo U. Finanze n. 42538/2023



STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ART'E' PAZZI E FIGHI APS

Ente del Terzo settore con la qualifica di
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica ART'E' PAZZI E FIGHI APS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Catania (CT). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, 5 in conformità con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e formazione e le altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione e scambio di beni e servizi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge di svolgere in particolare le seguenti attività:

- a) lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di vita sociale utilizzando anche la sinergia attraverso gli organi territoriali legati al turismo: Camere di Commercio, Confindustria, Pro Loco, Guide Turistiche e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico e sportivo;
- b) creazione e sviluppo di progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva dilettantistica, promozionale e del benessere senza esclusione a welfare legato alle discipline bionaturali e olistiche;
- c) creazione di rapporti sinergici sul territorio di competenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo turistico;
- d) sviluppo e creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica e emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport ed inteso come benessere e vitalità;
- e) sviluppo e creazione di rapporti con le federazioni e gli enti del Cip, comitato olimpico italiano;
- f) rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del progetto sportivo/ turistico;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare riferimento alla pratica della danza sportiva e non, del calcio, del tennis, del padel, del beach tennis e discipline similari individuali o a squadre. Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibererà di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui delibererà di affidarsi, entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanate dal CONI.
- h) attività di organizzazione eventi culturali e artistici.
- i) Attività di raccolta fondi, esclusivamente diretti a realizzare le iniziative istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sul terzo settore;

l'associazione può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, in particolare:

- j) L'ideazione, la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il controllo di campagne e supporti promozionali nonché di marchi e di materiale per l'immagine aziendale e di prodotto;
- k) La ideazione, la progettazione grafica ed informatica e la realizzazione di pagine web attraverso internet;
- l) Ideazione e produzione di progetti editoriali, sia cartacei che multimediali;
- m) Produzione di video, applicazioni software e multimediale;
- n) Servizio di doposcuola;
- o) Produzione di servizi culturali in genere, servizi internet per il turismo, intermediazione turistica tra cliente e struttura alberghiera;
- p) Promozione turistica editoriale;
- q) Creazione e gestione siti internet;
- r) Realizzazione di portali internet turistici e/o tematici;
- s) Gestione di altre attività di completamento dell'offerta turistica collegate alla valorizzazione di beni culturali ambientali, naturalistici ed enogastronomici;
- t) Servizi di assistenza turistici;
- u) Attività di guide e degli accompagnatori turistici;
- v) Realizzazione di workshop ed education tours;
- w) Allestimento stands e progettazione di scenografie a carattere storico per eventi, manifestazioni, mostre etc...
- x) Realizzazione di guide turistiche cartacee e digitali;
- y) Supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
- z) La realizzazione di materiale informativo video e audio, realizzazione di materiale informativo cartaceo, grafica e depliant;
- aa) Formazione professionale tradizionale;
- bb) Teleformazione mediante teledidattica e teleconsulenza;
- cc) Sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici;

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia.

L'Associazione può:

- Promuovere scambi internazionali;
- Gestire direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione;
- Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- Utilizzare eventuali provvidenze pubbliche e private, che l'attuale e futura legislazione mettesse a disposizione del movimento associativo;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici locali e nazionali, università, organizzazioni internazionali e enti privati;
- Usufruire finanziamenti da parte dello stato, della regione e di ogni altro ente pubblico o privato;

- Stipulare e prendere contratti con tutti gli organismi comunitari dell'unione europea, con enti regionali, statali, provinciali e comunitari per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire lo svolgimento dell'attività sociale in base alle leggi emanate e/o emanande;

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa; • Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati o pubblici.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Se previsti dalla legge saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali per la durata di 4 anni e rieleggibili.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il

Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività dei Runtà, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15

(Rendiconto)

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendone i presupposti l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ricorrendone i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti

tra i propri associati. Nel caso l'associazione sia iscritta esclusivamente al Registro tenuto dal CONI, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22

(Disposizioni varie e finali)

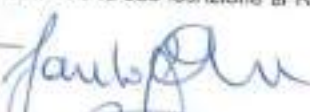
Iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affidarsi.

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

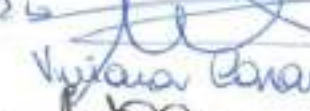
L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

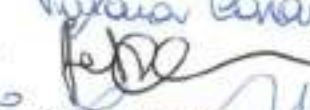
Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

SANTO FLAGGIA 

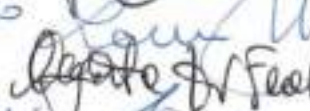
ALESSANDRO PACCHIERI 

SALVATORE RUSSO 

VIVIANA CARANNIA 

FEDERICA DI CHIARA 

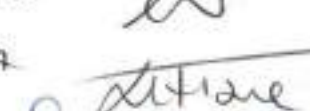
LAURA MANCUSO 

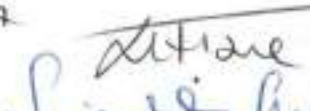
AGATA DIFEDE 

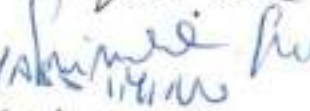
FROSINA GIUSEPPE 

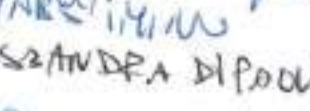
PALHERI FRANKIE 

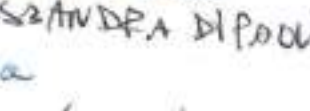
ARATO GIUSEPPE 

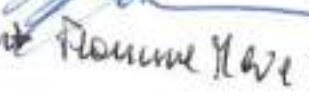
FERRANTE CETILIA 

SIMONE SCADUTO 

SANTO DANIELA 

VERDIANA FERRICA 

PELLO ANTONIO 

ROSARIO ROSSI  GIUSEPPE ALBERTO DI FELICE

AURORA SCIONTI Aurora Scionti

ADRIANA ROSARIA BARONE Dolore Votava Bene

LORENZO GIULIO S. 6 d 2

MIDOLLO CARMEN

Olga Scionti
SANCISI VINCENZA

SARAH BERSANI

fu